Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 109

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Giovedì, 12 maggio 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1954



### 1955

**(2455)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1954, n. 1536.

**Soppressione del Vice consolato di 2ª categoria in Khartum (Sudan) ed istituzione di un Consolato di 1ª categoria nella stessa località.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Vista la legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Vice consolato di 2ª categoria in Khartum (Sudan) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Khartum (Sudan) un Consolato di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: il Sudan.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla sua data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1954

EINAUDI

SCELBA — MARTINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio* 1955
*Atti del Governo, registro n.* 90, *foglio n.* 131. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1954, n. 1537.

**Inclusione degli abitati di Masseri e Campiglio, frazioni del comune di Campli, in provincia di Teramo, fra quelli da trasferire a cura e spese dello Stato.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;
Visto il decreto luogotenenziale 28 ottobre 1917, con il quale gli abitati di Masseri e Campiglio, rispettivamente borgata e frazione del comune di Campli in provincia di Teramo, furono inclusi nella tabella *D* allegata alla detta legge 9 luglio 1908, n. 445 (consolidamento di abitati minacciati da frane);

Considerato che la detta borgata Masseri, con deliberazione della Giunta municipale del comune di Campli in data 14 agosto 1952, è stata riconosciuta frazione del Comune stesso;

Considerato che, in seguito all'accentuarsi del movimento franoso, è risultata la necessità di provvedere allo spostamento in nuova sede dei detti abitati;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1841 emesso nell'adunanza del 5 ottobre 1954;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Gli abitati di Masseri e Campiglio, frazioni del comune di Campli in provincia id Teramo, sono cancellati dalla tabella *D* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 e sono aggiunti, a norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, agli abitati indicati nella tabella *E* allegata alla legge predetta (trasferimento di abitati minacciati da frane).

Il presente decreto, munito del sigillo dellò Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1954

EINAUDI

ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio* 1955
*Atti del Governo, registro n.* 90, *foglio n.* 139. — CARLOMAGNO

---

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 353.

**Inclusione dell'abitato di Picerno, in provincia di Potenza, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 2044, emesso nell'adunanza del 9 novembre 1954;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Picerno, in provincia di Potenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1955

EINAUDI

ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio* 1955
*Atti del Governo, registro n.* 90, *foglio n.* 132. — CARLOMAGNO

---

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1955, n. 354.

**Inclusione dell'abitato di Parrano, in provincia di Terni, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 2180, emesso nell'adunanza del 14 dicembre 1954;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di abitati minacciati da frane) quello di Parrano, in provincia di Terni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 16 febbraio 1955

EINAUDI

ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio* 1955
*Atti del Governo, registro n.* 90, *foglio n.* 141. — CARLOMAGNO

---

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1955, n. 355.

**Rettifica di confini tra i comuni di Nepi e di Monterosi, in provincia di Viterbo.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni dei Consigli comunali di Nepi e di Monterosi (Viterbo), rispettivamente, in data 19 maggio 1952, n. 21, e 18 novembre 1953, n. 30, ed in data 9 febbraio 1952, n. 5, e 13 gennaio 1954, n. 5, con le quali è stata chiesta una rettifica di confine tra quei Comuni;

Visto che le condizioni della rettifica stessa sono state fissate d'accordo dai Consigli comunali, con le deliberazioni suindicate;

Viste le deliberazioni del Consiglio provinciale di Viterbo in data 30 luglio 1952, n. 209, e 25 febbraio 1954, n. 251, con le quali è stato espresso parere in ordine alla rettifica di confine di cui trattasi;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Visti gli articoli 32, capoverso, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il confine tra i comuni di Nepi e di Monterosi, in provincia di Viterbo, è rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto di Viterbo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, con suo decreto, alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività tra i comuni di Nepi e di Monterosi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1955

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 6 *maggio* 1955
*Atti del Governo, registro n.* 90, *foglio n.* 133. — CARLOMAGNO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1955, n. 356.

**Inclusione dell'abitato di Prata Sannita, in provincia di Caserta, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 254, emesso nell'adunanza del 18 gennaio 1955;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di abitati minacciati da frane) quello di Prata Sannita, in provincia di Caserta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1955

EINAUDI

ROMITA

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 6 *maggio* 1955
*Atti del Governo, registro n.* 90, *foglio n.* 140. — CARLOMAGNO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1955, n. 357.

**Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, con sede in Roma.**

N. 357. Decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 6 *maggio* 1955
*Atti del Governo, registro n.* 90, *foglio n.* 137. — CARLOMAGNO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1955, n. 358.

**Autorizzazione all'Istituto nazionale per ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze ad accettare un legato.**

N. 358. Decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto nazionale per ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze viene autorizzato ad accettare un legato di lire cinquantamila, disposto in suo favore dalla defunta signora Maria Corinna Frosini fu Nicola vedova Vezzosi.

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 4 *maggio* 1955
*Atti del Governo, registro n.* 90, *foglio n.* 116. — CARLOMAGNO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1955, n. 359.

**Autorizzazione all'Istituto regionale per ciechi di Torino ad accettare un legato.**

N. 359. Decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto regionale per ciechi di Torino, viene autorizzato ad accettare un legato disposto in suo favore dalla defunta sig.ra Angela Flaminia Becchia Del Pozzo fu Carlo vedova di Giuseppe Donaudi.

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 4 *maggio* 1955
*Atti del Governo, registro n.* 90, *foglio n.* 117. — CARLOMAGNO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1955, n. 360.

**Autorizzazione all'Università degli studi di Pavia ad accettare un legato.**

N. 360. Decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Pavia viene autorizzata ad accettare un legato consistente in una biblioteca di circa 20.000 volumi, disposto in suo favore dal dott. Egone Corti.

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 4 *maggio* 1955
*Atti del Governo, registro n.* 90, *foglio n.* 115. — CARLOMAGNO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1955, n. 361.

**Autorizzazione alla Cassa scolastica della statale Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale « G. Piazzi » di Palermo ad accettare una donazione.**

N. 361. Decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della statale Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale « G. Piazzi » di Palermo viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 60.000 in titoli di Stato, disposta al fine di istituire, col relativo reddito, un premio di studio annuale intitolato al nome della professoressa Enrichetta Barbosio Rossi.

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *maggio* 1955
*Atti del Governo, registro n.* 90, *foglio n.* 123. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° marzo 1955, n. 362.

**Autorizzazione alla Scuola statale tecnica industriale per le arti grafiche di Città di Castello (Perugia) ad accettare una donazione.**

N. 362. Decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Scuola statale tecnica industriale per le arti grafiche di Città di Castello (Perugia) viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 100.000 in titoli di Stato, disposta al fine di istituire, col relativo reddito, un premio di studio annuale intitolato al nome del sig. Attilio Mancini.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *maggio* 1955
*Atti del Governo, registro n.* 90, *foglio n.* 122. — CARLOMAGNO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 marzo 1955.

**Classificazione tra le provinciali della strada denominata « Romana » che dalla provinciale Mammianese I, presso Bivio Zei, va al bivio con l'autostrada Firenze-Mare, presso la frazione di Chiesina Uzzanese, in provincia di Pistoia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 12 ottobre 1953, n. 70, con la quale il Consiglio provinciale di Pistoia ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada denominata « Romana » che dalla provinciale Mammianese I, presso Bivio Zei, va al bivio con l'autostrada Firenze-Mare presso la frazione di Chiesina Uzzanese;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 10 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 14 dicembre 1954, n. 2324;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada denominata « Romana » che dalla provinciale Mammianese I, presso Bivio Zei, va al bivio con l'autostrada Firenze-Mare, presso la frazione di Chiesina Uzzanese, in provincia di Pistoia, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1955

EINAUDI

ROMITA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *aprile* 1955
*Registro n.* 13 *Lavori pubblici, foglio n.* 129

**(2388)**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 marzo 1955.

**Classificazione fra le provinciali della strada comunale che da Grottaglie, per Monte di Mezzo, Mutata, Orimini, si innesta alla provinciale Taranto-Martina Franca, in provincia di Taranto.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 20 marzo 1926, n. 208, con la quale l'Amministrazione provinciale di Taranto ha chiesto la classificazione, tra le provinciali, della strada comunale che da Grottaglie, per Monte di Mezzo, Mutata, Orimini, s'innesta alla provinciale Taranto-Martina Franca;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 6 ottobre 1953, n. 2112;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale che da Grottaglie, per Monte di Mezzo, Mutata, Orimini, si innesta alla provinciale Taranto-Martina Franca, in provincia di Taranto, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1955

EINAUDI

ROMITA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *aprile* 1955
*Registro n.* 12 *Lavori pubblici, foglio n.* 154

**(2350)**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 marzo 1955.

**Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei dell'Amministrazione dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1954-1955.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il proprio decreto 25 agosto 1954, n. 26518, col quale il Ministero dei lavori pubblici è stato autorizzato a mantenere in servizio, durante l'esercizio finanziario 1953-1954, numero 2600 salariati temporanei, dei quali 262 che possono essere classificati alla 1ª categoria (operai specializzati);

Considerato che, durante il suddetto esercizio finanziario, 20 unità salariali sono cessate dal servizio, per cause varie, e che un altro elemento è stato trasferito dal Ministero della difesa-Marina a quello dei lavori pubblici;

Ritenuto che, durante l'esercizio finanziario 1954-1955, è ancora necessaria al Ministero dei lavori pubblici l'opera di 2581 unità di salariati temporanei;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a mantenere in servizio, durante l'esercizio finanziario 1954-1955, numero 2581 salariati temporanei, di cui numero 262, che possono essere classificati alla 1ª categoria (operai specializzati).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 marzo 1955

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCELBA

*Il Ministro per i lavori pubblici*
ROMITA

*Il Ministro per il tesoro*
GAVA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile* 1955
*Registro n.* 3 *Presidenza, foglio n.* 212

(2369)

---

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1955.

**Contingente annuo di ferro-cromo da ammettere al dazio del 5 % sul valore.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce 876-*e*-2-II della tabella dei dazi doganali convenzionati con Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Visti i decreti Ministeriali 15 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1954, registro n. 12 Finanze, foglio n. 195, e 17 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1954, registro n. 26 Finanze, foglio n. 168;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente annuo di ferro-cromo, con tenore di carbonio massimo fino al 0,06 %, da ammettere al dazio del 5 % sul valore e previsto dal punto 2) dell'art. 1 del decreto Ministeriale 15 aprile 1954, è elevato a tonnellate 5000.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 marzo 1955

*Il Ministro*: TREMELLONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 22 *aprile* 1955
*Registro n.* 8, *Finanze, foglio n.* 179. — BENNATI

(2389)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1955.

**Modificazione del regime daziario per i prodotti siderurgici importati dagli altri Paesi membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione agli accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951, relativi alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Vista la decisione in data 22 aprile 1953 del Consiglio dei Ministri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, che approva la nomenclatura doganale comune per i Paesi membri della Comunità, e subordina a certificato di libera pratica l'applicazione, da parte dei Paesi membri, del trattamento preferenziale ai prodotti che formano oggetto del mercato comune;

Visto il testo revisionato, in data 14 luglio 1954, della suddetta nomenclatura doganale comune e le successive modificazioni apportate alla stessa;

Vista la decisione, in data 29 aprile 1953, dell'Alta Autorità della predetta Comunità, che fissa al 1° maggio 1953 l'istituzione del mercato comune dell'acciaio;

Visti i decreti Ministeriali 27 luglio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 31 luglio 1953; 29 luglio 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 2 agosto 1954 e 11 settembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 25 settembre 1954;

Viste le decisioni, in data 6 luglio 1953 e 2 aprile 1955, dell'Alta Autorità della predetta Comunità, che autorizzano il Governo italiano ad applicare, dal 1° maggio 1955, la progressiva riduzione dei dazi doganali degli acciai importati dai Paesi membri della Comunità, nella misura non inferiore al 25 % del livello del Protocollo di Annecy, prevista dal paragrafo 30 della Convenzione sulle disposizioni transitorie;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° maggio 1955 i dazi sui prodotti siderurgici qui di seguito elencati, importati dagli altri Paesi membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e scortati da certificato di libera pratica rilasciato dalle autorità doganali dei rispettivi Paesi, si applicano nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:

| Numero della nomenclatura C. E. C. A. | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Dazio provenienza C. E. C. A. % |
|---|---|---|
| 73.01 | Ghise (comprese le ghise specolari) greggie, in lingotti, pani, salmoni o masse: | |
| | *A*. Ghise fosforose (compreso il ferro-fosforo) e ghise ematiti (da fusione o da affinazione) | 7,50 |
| | *B*. Ghise specolari (spiegel) | 7,50 |
| | *C*. Ghise non nominate: | |
| | I) contenenti non più di 1 % di vanadio e 1 % di titanio | 7,50 |
| | II) altre | 7,50 |
| 73.02 | Ferro leghe: | |
| | *A*. Ferro manganese: | |
| | I) contenente più di 2 % di carbonio (ferro manganese carburato) | 9 — |
| 73.06 | Ferri e acciai in masselli (blocchi) o in lingotti: | |
| | *A*. Masselli (blocchi) | 9 — |
| | *B*. Lingotti: | |
| | I) non placcati | 11,25 |
| | II) placcati | 11,25 |
| 73.07 | Ferri e acciai in blumi, billette, bramme e bidoni; ferri e acciai semplicemente sgrossati per fucinazione o per martellatura (sbozzi di forgia): | |
| | *A*. Blumi e billette: | |
| | I) laminati: | |
| | *a*) non placcati | 11,25 |
| | *b*) placcati | 11,25 |
| | *B*. Bramme e bidoni: | |
| | I) laminati: | |
| | *a*) non placcati | 11,25 |
| | *b*) placcati | 11,25 |
| 73.08 | Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio: | |
| | *A*. Non placcati, di larghezza: | |
| | I) inferiore a m. 1,50 | 11,25 |
| | II) di m. 1,50 o piu | 11,25 |
| | *B*. Placcati | dazio dei non placcati secondo la specie |
| 73.09 | Larghi piatti di ferro o di acciaio: | |
| | *A*. Non placcati | 16,50 |
| | *B*. Placcati | dazio dei non placcati secondo la specie |
| 73.10 | Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre o verghe di ferro o di acciaio, trafilate o calibrate a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione di mine: | |
| | *A*. Semplicemente laminate o estruse a caldo: | |
| | I) vergella o bordione | 16,50 |
| | II) barre piene | 16,50 |
| | III) barre forate per la perforazione di mine | 16,50 |
| | *D*. Placcate o lavorate alla superficie (lucidate, ricoperte, ecc.): | |
| | I) semplicemente placcate: | |
| | *a*) laminate a caldo | dazio delle non placcate secondo la specie |
| 73.11 | Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo o fucinati, oppure ottenuti a freddo, anche forati ma non uniti; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti: | |
| | *A*. Profilati: | |
| | I) semplicemente laminati o estrusi a caldo: | |
| | *a*) profilati ad U, a I od a H, di altezza: | |
| | 1) di meno di 80 mm. | 16,50 |
| | 2) di 80 mm. o più | 16,50 |
| | *b*) profilati Zorès | 16,50 |
| | *c*) altri profilati | 16,50 |
| | IV) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, ricoperti, ecc.): | |
| | *a*) semplicemente placcati: | |
| | 1) laminati a caldo | dazio dei non placcati secondo la specie |
| | *B*. Palancole | 16,50 |

| Numero della nomenclatura C. E. C. A. | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Dazio provenienza C. E. C. A. % |
|---|---|---|
| 73.12 | Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo: | |
| | *A*. Semplicemente laminati a caldo o decapati . . . . . . . . | 16,50 |
| | *B*. Semplicemente laminati a freddo: | |
| | I) destinati alla fabbricazione della latta, presentati in rotoli: | |
| | *a*) di spessore inferiore a mm. 0,5 e di larghezza superiore a mm. 457 | 16,50 |
| | *b*) altri . . . . . . . . . . . . . . . . | 16,50 |
| | *C*. Placcati, ricoperti o altrimenti lavorati alla superficie: | |
| | III) stagnati, di spessore: | |
| | *a*) di mm. 0,50 o più . . . . . . . . . . . . | dazio dei greggi secondo la specie |
| | *b*) inferiore a mm. 0,50 . . . . . . . . . . . . | dazio dei greggi secondo la specie |
| | V) Altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.): | |
| | *a*) semplicemente placcati: | |
| | 1) laminati a caldo . . . . . . . . . . . . | dazi dei non placcati secondo la specie |
| 73.13 | Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo: | |
| | *A*. Lamiere dette «magnetiche»: | |
| | I) con perdita in watts non superiore a 0,75 watt . . . . . . | 17,25 |
| | II) altre . . . . . . . . . . . . . . . . | 17,25 |
| | *B*. Altre lamiere: | |
| | I) semplicemente laminate a caldo, non decapate, dello spessore: | |
| | *a*) di mm. 3 o più . . . . . . . . . . . . | 17,25 |
| | *b*) di mm. 2 o più ma meno di mm. 3 . . . . . . . . | 17 25 |
| | *c*) di mm. 0,5 o più ma meno di mm. 2 . . . . . . . . | 17 25 |
| | *d*) inferiore a mm. 0,5 . . . . . . . . . . | 17,25 |
| | II) semplicemente laminate a caldo, decapate, dello spessore: | |
| | *a*) di mm. 3 o più . . . . . . . . . . . . | 17,25 |
| | *b*) di mm. 2 o più ma meno di mm. 3 . . . . . . . | 17,25 |
| | *c*) di mm. 0,5 o più ma meno di mm. 2 . . . . . . . | 17,25 |
| | *d*) inferiore a mm. 0,5 . . . . . . . . . . | 17,25 |
| | III) semplicemente laminate a freddo, anche decapate, dello spessore: | |
| | *b*) di mm. 2 o più ma meno di mm. 3 . . . . . . . | 17.25 |
| | *c*) di mm. 0,5 o più ma meno di mm. 2 . . . . . . . | 17,25 |
| | *d*) inferiore a mm. 0,5 | 17,25 |
| | IV) semplicemente lucidate, pulite o levigate a superficie specolare . | dazio delle greggie secondo la specie |
| | V) placcate, ricoperte o altrimenti lavorate alla superficie: | |
| | *c*) stagnate, dello spessore: | |
| | 1) di mm. 0,5 o più . . . . . . . . . . | 17,25 |
| | 2) inferiore a mm. 0,5 . . . | 17,25 |
| | *d*) zincate o piombate . . | dazio delle greggie secondo la specie |
| | *e*) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.) . . . . . . . | dazio delle greggie secondo la specie |
| | VI) altrimenti foggiate o lavorate: | |
| | *a*) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare: | |
| | 3) altre . . . . . . . . . . . . . . . . | dazio delle lamiere tagliate di forma quadrata o rettangolare secondo la specie |
| 73.16 | Elementi di strade ferrate, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliere, traverse, stecche, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e sbarre di scartamento, per la posa o per il fissaggio delle rotaie: | |
| | *A*. Rotaie (diritte o curvate, anche forate): | |
| | I) nuove, del peso per metro lineare di: | |
| | *a*) 18 kg. o più . . . . . . . . . . . . . | 15 |
| | *b*) meno di 18 kg. . . . . . . . . . . . . | 15 |
| | II) usate . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
| | *B*. Controrotaie (anche forate) . . . . . . . . . | 15 |
| | *D*. Traverse (anche forate o curvate): | |
| | munite di cuscinetti . . . . . . . . . . . . | 15 |
| | altre . . . . . . . . . . . . | 15 |
| | *E*. Stecche (ganasce) e piastre d'appoggio: | |
| | I) laminate (anche forate) . . . . . . . . . . . | 15 |

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 aprile 1955

*Il Ministro per le finanze*
TREMELLONI

*Il Ministro per gli affari esteri*
MARTINO

*Il Ministro per l'industria e commercio*
VILLABRUNA

*Il Ministro per il commercio con l'estero*
MARTINELLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio* 1955
*Registro n.* 9 *Finanze, foglio n.* 181. — BENNATI

(2390)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Ruoli di anzianità

A termini dell'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale della Magistratura e graduatoria del personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, dell'Amministrazione per gli Istituti di prevenzione e di pena e degli Archivi notarili, secondo la situazione risultante al 1° gennaio 1955.

Gli eventuali reclami — anche per quanto riflette in particolare lo stato civile — e le rettifiche della posizione di anzianità, dovranno essere inoltrate nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(2412)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Giuseppe Sciarra di Benedetto, nato ad Arsoli (Roma), l'8 novembre 1912, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in farmacia rilasciatogli dalla Università di Roma in data 23 novembre 1937, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1936-1937.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(2364)

### Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo del diploma di laurea

Il dott. Alessandro Palla di Pietro, nato a Roma il 24 agosto 1922, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo del proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dalla Università di Roma in data 25 febbraio 1949, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuto nell'anno accademico 1947-1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(2397)

## MINISTERO DELLE FINANZE

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1955, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario presentato il 7 luglio 1951 dalla signora Civallero Cecilia avverso il decreto del Ministro per le finanze in data 25 novembre 1950, n. 43722, con cui veniva dichiarata la di lei cessazione dall'impiego di avventizia di 3ª categoria presso l'Ufficio registro successioni di Torino, a decorrere dal 22 giugno 1950, per motivi di salute.

(2391)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 107

### CAMBI VALUTARI (Esportazione)

### Cambi di chiusura dell'11 maggio 1955

| | Dollaro U. S. A. | Dollaro canadese | Franco svizzero |
|---|---|---|---|
| Borsa di Bologna | 624,75 | 632 — | 145,75 |
| » Firenze | 624,70 | 631 — | 145,70 |
| » Genova | 624,85 | 632 — | 145,75 |
| » Milano | 624,86 | 632,50 | 145,75 |
| » Napoli | 624,80 | 631,50 | 145,70 |
| » Palermo | 624,82 | 632,05 | 145,75 |
| » Roma | 624,86 | 633,60 | 145,75 |
| » Torino | 624,85 | 631,50 | 145,70 |
| » Trieste | 624,84 | — | 145,70 |
| » Venezia | — | — | — |

### Media dei titoli dell'11 maggio 1955

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 62,50 |
| Id. 3,50 % 1902 | 60,50 |
| Id. 5 % 1935 | 93,425 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 81,675 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 71,35 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 91,425 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 84,65 |
| Id. 5 % 1936 | 92,825 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 85,30 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) | 97,375 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1960) | 96,975 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1961) | 96,75 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1962) | 96,725 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1963) | 96,75 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*
MILLO

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi dell'11 maggio 1955

*Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse* (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

| | | |
|---|---|---|
| 1 dollaro U.S.A. | Lit. | 624,86 |
| 1 dollaro canadese | » | 633,05 |
| 1 franco svizzero | » | 145,75 |

*Cambio per le contrattazioni in lire sterline* (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

| | | |
|---|---|---|
| 1 lira sterlina | Lit. | 1749,61 |

### Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Belgio | Lit. | 12,498 | per franco belga |
| Danimarca | » | 90,473 | » corona danese |
| Egitto | » | 1794,55 | » lira egiziana |
| Francia | » | 1,78546 | » franco francese |
| Germania | » | 148,788 | » marco occid. |
| Norvegia (c/nuovo) | » | 87,487 | » corona norvegese |
| Olanda | » | 164,45 | » fiorino olandese |
| Svezia (c/speciale) | » | 120,797 | » corona svedese |
| Svizzera (conto A) | » | 142,908 | » franco svizzero |

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1a *pubblicazione*). Elenco n. 23.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| Debito | Numero d'iscrizione | Ammontare della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Rendita 5% (1935) | 159560 | 560 — | Riva Tarcisio fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Ermoli *Virginia* fu Antonio vedova Riva, dom. a Cernobbio. | Riva Tarcisio fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Ermoli *Carlotta Virginia* fu Antonio vedova Riva, dom. a Cernobbio. |
| Id. | 159666 | 535 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 221067 | 560 — | Riva Tarcisio, Cesare, Antonio e Maria fu Cesare, minori sotto la patria potestà della madre Ermoli *Virginia* fu Antonio vedova Riva, dom. a Cernobbio, con usufrutto a quest'ultima. | Riva Tarcisio, Cesare, Antonio e Maria fu Cesare, minori sotto la patria potestà della madre Ermoli *Carlotta Virginia* fu Antonio vedova Riva, dom. a Cernobbio, con usufrutto a quest'ultima. |
| Id. | 221068 | 535 — | Come sopra, con usufrutto come sopra. | Come sopra, con usufrutto come sopra. |
| B. T. Q. 5% (1950) | 1171 | 2.250 — | Safina *Antonino* e Giovanna fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Castiglioni Eugenia fu G. Battista vedova Safina Luigi, dom. a Prato. | Safina *Antonio* e Giovanna fu Luigi, minori, ecc., come contro. |
| Rendita 5% (1935) | 188177 | 4.000 — | Fassetta Alessandro fu Cesare, dom. in Torino, con usufrutto a Brida *Elisa* fu Giovanni, dom. a Genova. | Come contro, con usufrutto a Brida *Elisabetta* fu Giovanni, dom. a Genova |
| Id. | 188178 | 2.000 — | Come sopra, con usufrutto come sopra. | Come sopra, con usufrutto come sopra. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 4 maggio 1955

*Il direttore generale*: DI CRISTINA

(2373)

# REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

## Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 3973/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 26 giugno 1935, n. 620/R.Gab., con cui alla signora Kofler Caterina fu Giuseppe, nata a Naturno il 4 marzo 1913, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Covolo;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 8 marzo 1955 dal sig. Covolo Francesco di Caterina, nato il 13 gennaio 1930 a San Leonardo (Austria), in atto residente a Naturno;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto 763/Gab. del 16 febbraio 1949, con cui il Commissario del Governo delega al Vice commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 26 giugno 1935, numero 620/R.Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla persona sottoindicata.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Covolo Francesco viene ripristinato nella forma tedesca di Kofler.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 22 aprile 1955

*Il Vice commissario del Governo*
SANDRELLI

(2372)

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

**Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina al 30 novembre 1947 e 30 novembre 1948.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 28 giugno 1950, n. 20445.2/10125, con il quale fu costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina al 30 novembre 1947 e 30 novembre 1948;

Vista la nota del Prefetto di Messina con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il prof. Eugenio Di Bella, impedito per motivi di salute, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. Eugenio Di Bella è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina al 30 novembre 1947 e 30 novembre 1948 il prof. Giuseppe Garufi, docente in ostetricia e ginecologia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'Albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 26 aprile 1955

*L'Alto Commissario*: TESSITORI

(2282)

---

**Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1953.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 25 giugno 1954, n. 340.2.06/9975, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1953;

Visto il marconigramma del Prefetto di Arezzo con il quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico provinciale dott. Carmine Calvanese, deceduto, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Carmine Calvanese è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1953 il medico provinciale dott. Ferdinando Martorana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'Albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 26 aprile 1955

*L'Alto Commissario*: TESSITORI

(2283)

---

**Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di L'Aquila al 30 novembre 1953.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 23 ottobre 1954, n. 340.3/12082, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di L'Aquila al 30 novembre 1953;

Vista la nota del Prefetto di L'Aquila con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Giuseppe Alfano, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Giuseppe Alfano è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di L'Aquila al 30 novembre 1953, il vice prefetto dott. Armando Malarbi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'Albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 26 aprile 1955

*L'Alto Commissario*: TESSITORI

(2284)

---

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Trento al 30 novembre 1954.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige in data 20 gennaio 1955, n. 28893, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Trento al 30 novembre 1954;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Trento al 30 novembre 1954 è costituita come appresso:

*Presidente*:
Meneguzzer dott. Cornelio, vice prefetto.

*Componenti*:
Lovino dott. Mario, medico provinciale;
Morelli dott. Luigi, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;
Marchesoni dott. Vittorio, primario ostetrico dell'Ospedale civile Santa Chiara;
Micheloni Tomasi Cesarina, ostetrica condotta.

*Segretario*:
Paladino dott. Dante.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Trento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo del Commissariato del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige.

Roma, addì 26 aprile 1955

*L'Alto Commissario*: TESSITORI

(2259)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Concorso pubblico per esami a trentotto posti di vice segretario di ragioneria (1ª categoria - ruolo ragioneria - grado 8°) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.**

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a trentotto posti di vice segretario di ragioneria (1ª categoria - ruolo ragioneria - grado 8°) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare coloro che risultino in possesso della laurea in economia e commercio, o della laurea in scienze economico-marittime rilasciata dall'Istituto superiore navale di Napoli, e che abbiano, alla data del presente bando, età non superiore ai 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

*a*) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

*b*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

*c*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

*d*) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) si cumulano tra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

Il limite di età di 35 anni è elevato a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

*a*) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore;

*b*) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Gli impiegati di ruolo o fuori ruolo dell'Istituto possono partecipare al concorso qualunque sia la loro età. Per impiegati fuori ruolo si intendono i dipendenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 delle vigenti « norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario ».

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 200, dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale) in Roma, via Marco Minghetti, 22, entro e non oltre sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato *A* al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

*a*) le complete generalità;

*b*) la data e il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, pur avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti nei commi secondo, terzo e quarto dell'art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

*c*) il possesso della cittadinanza italiana;

*d*) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) le eventuali condanne penali riportate;

*f*) il titolo di studio posseduto, specificando in quale Università o Istituto superiore ed in quale data sia stato conseguito;

*g*) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale.

Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Alla domanda il candidato dovrà allegare una sua fotografia recente, applicata su carta bollata da L. 100; tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio. Non è ammessa la presentazione di altro documento in sostituzione di quello richiesto.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio).

L'Istituto si riserva di accertare anche prima dell'espletamento delle prove scritte il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, qualora il numero dei candidati lo richieda, potrà essere suddivisa in Sottocommissioni.

Art. 5.

I candidati ammessi al concorso riceveranno, in tempo utile, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in quattro prove orali.

Le due prove scritte verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

*a*) computisteria e ragioneria generale ed applicata;

*b*) diritto privato (civile e commerciale).

Le quattro prove orali verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

*a*) computisteria e ragioneria generale ed applicata;

*b*) diritto privato (civile e commerciale);

*c*) diritto amministrativo;

*d*) diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali.

La Commissione giudicatrice stabilirà la durata delle prove.

Art. 6.

Alle prove orali saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che, nelle prove orali, avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e nelle prove orali.

Art. 7.

I candidati che avranno superato le prove orali dovranno far pervenire nel termine perentorio di venti giorni dalla apposita comunicazione che verrà loro inviata i documenti — prescritti dal successivo art. 8 — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata e con l'osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Nei casi di parità di votazione complessiva gli impiegati di ruolo o fuori ruolo dell'Istituto avranno la preferenza sugli altri candidati, ferma restando nei riguardi di tutti i candidati l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125 e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 8.

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovrano produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7 e successivo art. 9 i seguenti documenti:

*a*) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L 100;

*b*) gli ex combattenti della guerra 1940-45 dovranno produrre, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa o la notificazione, in carta bollata da L. 100, di cui alle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948, e n. 860/0/ord. 4 del 23 marzo 1952 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

*c*) i partigiani combattenti dovranno dimostrare la loro qualità mediante apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

*d*) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 24 febbraio 1946, n. 27;

*e*) i mutilati e gli invalidi di guerra ed assimilati, iscritti nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dovranno presentare un attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra comprovante la loro iscrizione nei ruoli stessi.

I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

*f*) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato mod 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità, ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

*g*) gli orfani dei caduti in guerra ed assimilati dovranno presentare un certificato, in carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza per gli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

*h*) gli orfani dei caduti per il servizio dovranno produrre una dichiarazione rilasciata, in carta bollata da L. 100, dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

*i*) i figli degli invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre un attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi.

I figli degli invalidi di guerra ed assimilati, il cui padre non sia iscritto nei ruoli di cui sopra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata, in carta bollata da L. 100. dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato in carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

*l*) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre una dichiarazione rilasciata, in carta bollata da L. 100, dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa:

*m*) i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare le attestazioni comprovanti il diritto a fruire dei benefici previsti dall'art. 31 di detta legge, rilasciate dalle autorità rispettivamente competenti;

*n*) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

*o*) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, in carta bollata da L. 100;

*p*) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

*q*) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9.

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

*a*) titolo di studio in originale o copia autenticata da notaio.

Qualora in luogo del diploma sia stato rilasciato a suo tempo l'apposito certificato sostitutivo a tutti gli effetti dovrà essere presentato tale certificato o copia notarile di esso;

*b*) estratto dell'atto di nascita in carta bollata da L. 100 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente bando, non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti nei commi secondo, terzo e quarto dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 8, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 7;

*c*) certificato di cittadinanza italiana in carta bollata da L. 100;

*d*) certificato di buona condotta morale e civile, in carta bollata da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno alla data del certificato; in caso di residenza per un tempo minore, il candidato dovrà presentare altri certificati dei sindaci dei Comuni dove egli abbia avuto residenza nell'anno precedente la data del certificato di cui innanzi;

*e*) certificato, in carta bollata da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

*f*) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata da L. 200;

*g*) certificato da rilasciarsi, in carta bollata da L. 100, da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, ovvero da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio; la qualifica del medico dovrà risultare dal certificato.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve far menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I mutilati ed invalidi di guerra, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, iscritti nei ruoli degli invalidi aspiranti al collocamento previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dovranno presentare un attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra comprovante la loro iscrizione nei ruoli stessi,

I mutilati ed invalidi di guerra ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, che non siano iscritti nei ruoli di cui sopra, dovranno presentare un certificato dell'ufficiale sanitario, debitamente legalizzato, comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua mutilazione o invalidità, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e contenente la esatta descrizione delle condizioni attuali, risultanti dall'esame obiettivo, e l'apprezzamento se tali condizioni lo rendano idoneo a proficuo lavoro e in quale professione;

*h*) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, provvista di bollo per L. 200 sul primo foglio e per L. 200 su ogni altro foglio intercalare, ovvero (per coloro che non abbiano prestato servizio militare) certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in carta bollata da L. 100.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) dovranno essere di data non anteriore a quella della comunicazione del l'esito del concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Non è richiesta la legalizzazione per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma, dal segretario della Procura della Repubblica di Roma nonchè per le copie autenticate da notaio esercente nei distretti notarili di Roma e Velletri.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, siano in servizio di ruolo o fuori ruolo, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Gli aspiranti dichiarati indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, purchè in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati risultati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

Art. 10.

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

L'assunzione in servizio di prova avverrà dopo che, con visita medica, a giudizio insindacabile del sanitario di fiducia dell'Istituto, i vincitori stessi saranno stati riconosciuti di sana e robusta costituzione fisica, salvo quanto è stabilito dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 1952, n. 1176, per i mutilati e per gli invalidi di guerra ed equiparati; per i vincitori in servizio presso l'Istituto, la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma servizio nella residenza assegnatagli sarà dichiarato rinunciatario al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione iniziale spettante al personale di prima categoria — grado 8° — e cioè lo stipendio annuo di L. 282.744 oltre la relativa indennità di funzione e la 13ª mensilità, nonchè la indennità di carovita e relative quote complementari, nella stessa misura e con le stesse norme stabilite per il personale civile dello Stato. Saranno inoltre corrisposte le altre competenze accessorie, quali il contributo mensa, il premio di presenza e l'eventuale compenso per il lavoro straordinario nonchè il compenso speciale attribuibile in caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie (ad es. un vice segretario di ragioneria coniugato con due figli residente in un Comune con oltre 800.000 abitanti percepirà una retribuzione lorda mensile di L. 63.973 di cui L. 30.562 per stipendio, assegno personale ed indennità di funzione, L. 25.190 per indennità di carovita e quote complementari, L. 2281 per contributo mensa e L. 5940 per premio di presenza — subordinatamente alle presenze nel mese — oltre la tredicesima mensilità ed il compenso orario di L. 252 per eventuale lavoro straordinario e compenso speciale di L. 13.800 attribuibile nel caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie).

*Il presidente:* CORSI

---

(Carta bollata da L. 200) Allegato *A*

*Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale*
Via M. Minghetti, 22 - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . . . . . di . . . . e di . . . nato a . . . il . . . . domanda di essere ammesso a partecipare al concorso a trentotto posti di vice segretario di ragioneria.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

*a*) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

*b*) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . (1);

*c*) di non aver riportato condanne penali . . . (2);

*d*) di essere in possesso del diploma di laurea in economia e commercio o del diploma di laurea in scienze economico-marittime, conseguito il . . . . . . . . presso . . . . .;

*e*) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: . . . . . . . . . . . . . . . .

In caso di nomina il sottoscritto è disposto a raggiungere qualsiasi residenza.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo . . . . . . .

Luogo e data . . . . . .

Firma . . . . . . . (3)

(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza).

---

(1) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(2) Coloro che abbiano riportato eventuali condanne penali dovranno menzionarle.

(3) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale.

*N.B.* — Ai candidati sarà inviata a suo tempo apposita ricevuta della domanda.

**(2400)**

---

# MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

## Graduatoria del concorso a settanta posti di allievo ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 12 maggio 1954, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di settanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti, alla 1ª classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1954-55 (registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1954, registro n. 21 Difesa-Aeronautica, foglio n. 75);

Visto il decreto Ministeriale in data 28 luglio 1954, con il quale è prorogato il termine per la presentazione delle domande provvisorie per l'ammissione al concorso dell'Accademia aeronautica al 31 agosto 1954 (registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1954, registro n. 5 Difesa-Aeronautica, foglio n. 26);

Visto il decreto Ministeriale in data 25 agosto 1954, con il quale è ulteriormente prorogato il termine per la presentazione delle domande provvisorie per l'ammissione al concorso dell'Accademia aeronautica al 20 settembre 1954 (registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1954 registro n. 6 Difesa-Aeronautica, foglio n. 203);

Visto il decreto Ministeriale in data 7 settembre 1954, con il quale è nominata la Commissione incaricata di procedere agli esami di concorso (registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1954, registro n. 44 Esercito, foglio n. 112);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione di settanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aernautica - ruolo naviganti, alla 1ª classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1954-55:

1. Gurreri Franco
2. Bertone Elio
3. Pasini Marchi Gianfranco
4. Flores Antonio
5. Balduzzi Efrem
6. Varriale Luigi
7. Pascal Carlo
8. Combi Armando
9. Gargiulo Mario
10. Grigoletto Giorgio
11. Simonetto Fabio
12. Innocenti Umberto
13. D'Angelo Mario
14. Dodero Arnaldo
15. Squarciafichi Ugo
16. Buono Andrea
17. De Vito Lucio
18. Cerreto Danilo
19. Cavagnero Paolo
20. Marfoli Stanislao
21. Belardi Giuseppe
22. Consolaro Giancarlo
23. Scotto Di Vettimo Pietro
24. Bolletta Egidio
25. Sburlati Giancarlo
26. Bianchi Carlo
27. Puddu Stefano
28. Scarafia Gaetano
29. Montanarella Giannandrea
30. Mattiello Vittorio
31. Puletti Eugenio
32. Forzani Luciano
33. Rosini Rino
34. Vastola Salvatore
35. Bellò Sergio
36. Pilosu Gianfranco
37. Nardini Bruno
38. Marsili Antonio
39. Bertaiola Bruno
40. Manca Vincenzo
41. Conte Adalberto
42. Girlanda Marco
43. Arbo Vincenzo
44. Pagnacco Sergio
45. Maggiora Carlo
46. De Donato Mariano
47. Castaldi Gaetano
48. Geotti Antonio
49. Cannella Michele
50. Degiovanni Lorenzo
51. Parisi Giuseppe
52. Sabbatini Carlo
53. Santamato Domenico
54. Conte Renato
55. Babini Aldo
56. Patruno Enrico
57. Bellentani Franco
58. Damis Salvatore
59. Carpentieri Giovanni
60. Amici Silvano
61. Gentile Cesare
62. Allocca Ciro
63. Salvatici Alfredo
64. Consoli Salvatore
65. Massacesi Armante
66. Conte Clemente
67. Badioli Luciano
68. De Falco Carlo
69. De Angelis Vittorio
70. Labianca Francesco
71. Novembre Gianluigi
72. Tricomi Giovanni
73. Faccendo Giuliano
74. Pichirallo Lodovico
75. Biancardi Federico
76. Villafrati G. Battista
77. Peri Vittorio
78. Veronico Vito
79. Marotta Pasquale
80. De Piero Piero
81. Viligiardi Gianfranco
82. De Crescenzo Salvatore
83. Golda Guido
84. Noè Raffaele
85. Bruno Riccardo
86. Garsia Gaetano
87. Scalera Michele
88. Di Miceli Michelangelo
89. Di Pardo Francesco
90. D'Alessandro Renzo
91. Calabresi Franco
92. De Bonis Alfonso

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1954

p. *Il Ministro*: SULLO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile* 1955
*Registro n.* 19 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 31. — RAPISARDA

(2399)

## MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

**Graduatoria del concorso a trentaquattro posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo commissariato.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 16 dicembre 1953, con il quale è indetto un concorso per esami e per titoli a trentaquattro posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo commissariato (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 in data 25 gennaio 1954);

Visto il decreto Ministeriale 3 novembre 1954, con il quale è stata nominata la Commissione incaricata di procedere agli esami di concorso (registrato alla Corte dei conti addì 23 dicembre 1954, registro n. 52 Esercito, foglio n. 150);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a trentaquattro posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo commissariato:

1. Moschi Giovanni
2. Midili Giuseppe
3. Mola Aurelio
4. Maietta Alfonso
5. Bertola Gioacchino
6. Lodone Leo
7. Pursumal Salvatore
8. Pettinato Giuseppe
9. De Luca Bruno
10. Rosa Francesco
11. Fiecconi Alessandro
12. Giaquinto Francesco
13. La Porta Rosario
14. Loporcaro Enzo
15. Caminiti Giovanni
16. De Stefano Giovanni
17. La Cola Diego
18. Durante Vincenzo
19. Lombardi Raffaele
20. Gadaleta Marcello
21. Bevelacqua Rosario
22. Piccinno Emilio
23. Mazzotta Otello
24. Renda Melchiorre
25. Cafaro Pasquale
26. Verre Antonio
27. Emmanuele Giuseppe
28. De Bernardis Mario
29. Romano Francesco
30. Diana Caterino
31. Bovio Fulvio
32. Capoccia Otello
33. Riva Franco
34. Siniscalchi Luigi
35. Martino Graziano
36. Fontebasso Vittorio
37. Trentani Giancarlo
38. Viviani Ettore
39. Ligresti Francesco
40. Vozzi Eduardo
41. Porcaro Gioacchino

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 aprile 1955

p. *Il Ministro*: SULLO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile* 1955
*Registro n.* 19 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 57. — RAPISARDA

(2398)

## PREFETTURA DI FORLI'

**Graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Forlì**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Veduto il proprio decreto di pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee nel concorso per titoli ed esami a posti vacanti di ostetrica condotta, in provincia di Forlì, bandito con decreto del 18 maggio 1953, n. 8362 Div. 3ª;

Ritenuto che la dichiarazione prefettizia delle vincitrici deve essere fatta secondo l'ordine della graduatoria per la sede che le concorrenti hanno, nella domanda, indicata per prima nell'ordine della loro preferenza, salvo che per tale sede sia già stata dichiarata vincitrice altra candidata che precede in graduatoria, nel qual caso la dichiarazione stessa va effettuata per le sedi indicate successivamente e nell'ordine;

Visto l'ordine delle preferenze indicate da ciascuna concorrente;

Visti gli articoli 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Am-

ministrazioni provinciali, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e 9 della legge 9 giugno 1950, n. 375, che modifica la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sul collocamento obbligatorio dei mutilati ed invalidi di guerra;

Decreta:

Le seguenti concorrenti, dichiarate idonee nel concorso di cui in narrativa, sono dichiarate vincitrici del concorso stesso, per le sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Casadio Iris (invalida di guerra): Cesenatico (condotta di Villalta);

2) Montacchini Elena: Cesena (condotta suburbana);

3) Boni Bianca: Civitella di Romagna (1ª condotta capoluogo);

4) Battaglia Maria: Sant'Arcangelo di Romagna (condotta di Ciola-Canonica Montalbano).

Il presente decreto sarà inserito nel Foglio annunzi legali di questa Provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Forlì, addì 28 aprile 1955

p. *Il prefetto*: CAPASSO

(2344)

## PREFETTURA DI FROSINONE

### Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il precedente decreto n. 7899.3.1, in data 10 giugno 1953, con cui venne indetto il concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1952;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, in data 11 settembre 1954, e regolarmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

Visto gli articoli 23 e 55 del citato regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in narrativa:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Sturniolo Paolo | punti | 87,71 |
| 2. De Padua Ulderico | » | 87,32 |
| 3. Santangeli Pasquale | » | 83,73 |
| 4. Ferrieri Paolo | » | 83,10 |
| 5. Valenti Silvano | » | 82,93 |
| 6. Leone Tacito | » | 82,79 |
| 7. Caforio Nicola | » | 82,55 |
| 8. Venditti Carlo Antonio | » | 82,40 |
| 9. Lunghi Sandro | » | 81,64 |
| 10. Silvestri Stelio | punti | 80,70 |
| 11. Crescenzi Luciano | » | 80,48 |
| 12. Marini Donato | » | 80,18 |
| 13. Martini Stanislao | » | 79,55 |
| 14. Marracino Franco | » | 79,15 |
| 15. Pacioni Elio | » | 78,40 |
| 16. Corda Iginio | » | 76,79 |
| 17. Pompili Giuseppe | » | 76,70 |
| 18. Pernafelli Giovanni | » | 76,35 |
| 19. Ercoli Orlando | » | 76,17 |
| 20. Vori Sandro | » | 76 — |
| 21. Savelli Claudio | » | 73,19 |
| 22. Mazzaccara Ercole | » | 72 — |
| 23. Masci Donato | » | 71,35 |
| 24. Nora Achille | » | 71,04 |
| 25. Santini Renato | » | 71 — |
| 26. Carta Giorgio | » | 70,86 |
| 27. Longobardi Beniamino | » | 70,42 |
| 28. Tatarelli Antonio | » | 70 — |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Frosinone, addì 27 aprile 1955

*Il prefetto*: SCOLARO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il proprio decreto n. 16881/div.3.1ª in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito compilata dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1952 nei seguenti Comuni della provincia: Broccostella, Guarcino, San Donato Val Comino, San Giovanni Incarico;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati, compresi nella graduatoria del concorso di cui in narrativa, sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Sturniolo dott. Paolo: Guarcino, condotta unica;

2) De Padua dott. Ulderico: Broccostella, condotta unica;

3) Santangeli dott. Pasquale: San Donato Val Comino, condotta unica;

4) Ferrieri dott. Paolo: San Giovanni Incarico, condotta unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Frosinone, addì 27 aprile 1955

*Il prefetto*: SCOLARO

(2409)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.